

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XVII (EX IX) CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo , ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. omissis del RGAC dell'anno 2014, avente ad oggetto

Contratti bancari (deposito bancario, etc) decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa

**TRA**

R.L. ARTIGIANO DISTRIBUZIONE SRL rappresentata e difesa dagli avv.ti MALTESE CARLO e CIOLINA ANGELO, presso il cui studio elettivamente domiciliano.

*attore*

**E**

BANCA

*convenuta*

**CONCLUSIONI**

Come in atti

**FATTO E DIRITTO**

1.1. La domanda di parte attrice ha per oggetto l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di C/C *omissis*, e dei conti anticipi e sconti *omissis* e *omissis* dell'illegittimità degli addebiti per interessi usurari ed anatocistici, per differenze di valuta, per commissioni di massimo scoperto, la richiesta di rideterminazione del saldo, la richiesta di correzione della segnalazione operata dalla banca alla Centrale Rischi.

Parte convenuta deduce l'infondatezza della domanda, assumendo che la gestione del conto è sempre stata conforme alle prescrizioni contrattuali e che il contratto è stato stipulato in osservanza della disciplina applicabile *ratione temporis*.

Il giudice, concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., su concorde richiesta delle parti ha rinviato la causa all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

La domanda di parte attrice non fa alcun riferimento alla disciplina negoziale del rapporto, ma soltanto alla perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte. Tale perizia, come si evince dalle premesse, presuppone l'assenza di una valida pattuizione della capitalizzazione trimestrale e di qualsiasi valida regolamentazione delle voci che si assumono illegittimamente addebitate; essa, dopo avere esposto concetti generali su alcuni temi di attualità nel contenzioso bancario, riporta in modo meramente assertivo le somme che sarebbero dovute a parte attrice a titolo di indebitato per usura oggettiva, usura soggettiva, interessi anatocistici. Le ragioni poste a fondamento della domanda pertanto non hanno alcun riscontro documentale e sono del tutto generiche.

Parte convenuta ha prodotto il contratto da cui risulta che il tasso di interesse è stato pattuito per iscritto, che la commissione di massimo scoperto è stata espressamente prevista e quantificata, che la capitalizzazione trimestrale è stata prevista conformemente alla delibera CICR del 9.02.00, che l'applicazione delle valute è stata disciplinata in modo puntuale.

Si palesa pertanto la assoluta genericità ed assenza di prova delle doglianze di parte attrice.

Le domande di parte attrice pertanto devono essere rigettate. Le spese di lite, liquidate come in

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Maria Pia De Lorenzo n. 3169 del 08 febbraio 2018*  
dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:  
il Giudice unico, definitivamente pronunciando,  
rigetta le domande di parte attrice;  
condanna parte attrice a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro 4000,00 oltre IVA, CAP, rimborso spese generali.

Roma, li 08/02/2018

IL GIUDICE  
Dott. Maria Pia De Lorenzo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS